

TESTO VIGENTE RISULTANTE DAL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 78 DEL 21.11.2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	TESTO MODIFICATO
Si riporta il testo del solo comma interessato alla modifica	Le parti aggiunte o modificate sono indicate in grassetto
<p>Art. 1 – Istituzione della tariffa</p> <p>1. Il Comune di Borgo a Mozzano, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel suo territorio, istituisce la tariffa prevista dal secondo comma dell'art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.</p>	<p>Art. 1 – Istituzione della tariffa</p> <p>1. Il Comune di Borgo a Mozzano, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel suo territorio, istituisce la tariffa prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152.</p>
<p>Art. 3 – Definizioni</p> <p>1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per tariffa, il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; – per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore; – per decreto, il decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e successive modificazioni; – per rifiuti, tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 7 comma 2 del decreto; – per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni. 	<p>Art. 3 – Definizioni</p> <p>2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per tariffa, il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; – per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore; – per decreto, il decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni; – per rifiuti, tutti i rifiuti urbani come tali classificati dalla normativa vigente; – per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.
<p>Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale</p> <p>1. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.</p>	<p>Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale</p> <p>2. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22.</p>
<p>Art. 22 – Agevolazioni per le utenze domestiche</p> <p>1. Il Comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa.</p>	<p>Art. 22 – Agevolazioni per le utenze domestiche</p> <p>1 Il Comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa.</p>

Art. 23 – Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, al fine di applicare l'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 49, comma 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito elencate:

PERCENTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO	SGRAVIO PERCENTUALE
Dal 10,01% fino al 25%	20%
dal 25,01% al 35%	30%
dal 35,01% al 45%	40%
dal 45,01% al 55%	50%
dal 55,01% al 65%	60%
dal 65,01% al 75%	70%
oltre il 75%	80%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich}/K(S,ap)*S)*100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.

Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22 e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfettaria del 40% della quota variabile della tariffa, anche tenuto conto

Art. 23 – Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, al fine di applicare l'agevolazione prevista ~~ai sensi dell'art. 49, comma 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22~~, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito elencate:

PERCENTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO	SGRAVIO PERCENTUALE
Dal 10,01% fino al 25%	10%
dal 25,01% al 35%	15%
dal 35,01% al 45%	20%
dal 45,01% al 55%	25%
dal 55,01% al 65%	30%
dal 65,01% al 75%	35%
oltre il 75%	40%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich}/K(S,ap)*S)*100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.

Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento ~~secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22~~ e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfettaria del **20%** della quota variabile della tariffa, anche tenuto conto

<p>del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura dell'80% della quota variabile della tariffa.</p>	<p>del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura del 40% della quota variabile della tariffa.</p>
---	---